



La riforma legislativa dei s.p.l. a rilevanza economica definita dall'art. 15 d.l. 135/09

Ing. Fabio Formentin
*Responsabile Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale
della Regione Emilia-Romagna*

Il rapporto tra l'art.15 d.l. 135/09 e la l.r. 30/98

Confservizi
Bologna, 10 Dicembre 2009



Decreto legislativo 19-11-97, n. 422

“Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15-3-97, n.59”

- art. 18, comma 2: prevede il ricorso alle **procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio o dei soci privati;**
- art. 18, comma 3: prevede che **le regioni incentivino il riassetto organizzativo.**



La legge regionale 2-10-98, n. 30
“Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”

- art. 13, comma 1: principio della separazione tra le funzioni di amministrazione, programmazione, progettazione e la gestione del TPL;
- art. 13, comma 6: prevede che la scelta dei soggetti gestori dei servizi sia effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità.



La prima stagione delle gare in Emilia-Romagna

- Bacino di Piacenza: 1/1/2006-31/12/2012
- Bacino di Parma: 1/3/2005-29/8/2008
- Bacino di Reggio: 1/7/2004-30/6/2007
- Bacino di Modena: 1/2/2005-31/12/2006
 - Bacino di Bologna: pubblicato bando
- Bacino di Ferrara: 1/2/2006-31/12/2010
- Bacino di Ravenna: 1/1/2005-14/4/2010
- Bacino di Forlì-Cesena: 1/1/2005-31/12/2006
- Bacino di Rimini: 1/1/2005-31/12/2007

Verbale di accordo fra Governo e Regioni sul TPL del 14-12-2006

Prevede – fra l’altro – l’insediamento di un tavolo di lavoro per **definire le linee strategiche di sviluppo del TPL, e in particolare la regolazione di un processo di liberalizzazione fondato sulla concorrenza per il mercato.**



Verbale di accordo fra Governo e Regioni sul TPL del 14-12-2006

Prevede – fra l’altro – l’insediamento di un tavolo di lavoro per **definire le linee strategiche di sviluppo del TPL, e in particolare la regolazione di un processo di liberalizzazione fondato sulla concorrenza per il mercato.**



Documento dell'1/8/2007 – Proposta per le riforme e lo sviluppo del settore.

La riforma, incentrata su un nuovo impianto regolatorio e funzionale, si pone l'obiettivo di assicurare regole chiare e risorse certe a sostegno di un reale processo di liberalizzazione, per **generare l'affermazione di una imprenditoria in grado di ricondurre alle ordinarie attività di impresa, senza ricorso ad interventi esterni, le politiche gestionali, riportando nell'alveo delle naturali relazioni industriali le trattative per i rinnovi contrattuali.**



Documento dell'1/8/2007 – Proposta per le riforme e lo sviluppo del settore.

- La definizione dei bacini di traffico ottimali da parte delle regioni;
- La possibilità di gare ad evidenza pubblica “a doppio oggetto” per i servizi affidati a società di gestione a totale capitale pubblico;
- Il superamento della parcellizzazione delle imprese, tramite strumenti di natura regolatoria e premiale di incentivazione delle operazioni di aggregazione e fusione.



Art. 14 ter della LR n. 30/98
(LR n.8/2003)

- comma 1: riconoscimento come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale; **le dimensioni dei lotti a base delle procedure concorsuali coincidono con le dimensioni programmatiche ottimali;**
- comma 2: qualora due o più esercenti, affidatari a seguito di procedure concorsuali, pervengano alla gestione integrata di più bacini provinciali completi, hanno diritto alla proroga triennale dell'affidamento.



Art. 45, comma 4 ter della LR n. 30/98
(LR n. 13/2006)

Per il TPL dell'area metropolitana bolognese è possibile la proroga alle date indicate dalla normativa nazionale, se il nuovo soggetto societario risultante dalla fusione operi con riferimento a un volume di servizi superiore di almeno un decimo; la proroga può essere riconosciuta a favore di altri soggetti affidatari di servizi nel medesimo bacino.



Atto di indirizzo 2007-2009 del 3/4/2007 e addendum all'anno 2010 del 22/4/2008.

-Cap. 7 - “La ripresa del percorso nazionale di riforma del TPL e il completamento del percorso regionale”: **ribadisce l’attenzione al processo di distinzione fra le funzioni di amministrazione e gestione;**

punto 7.2 - richiama la necessità di un processo di sviluppo industriale delle imprese, attraverso forme aggregative sia pubbliche sia private.



L.R. n. 10/2008 – Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni.

Capo II “riforma del trasporto pubblico locale”, artt. 24-25-26:

- **Delimitazione degli ambiti ottimali per la programmazione dei servizi di TPL (province come “ambiti minimi”);**
- **Riforma delle agenzie locali per la mobilità** (con superamento della compartecipazione proprietaria delle società di gestione, responsabilità imprenditoriale del gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari e la proprietà dei mezzi);
- **Adeguamento entro il 31/12/2010** (non sono ammesse proroghe di c.d.s. non conformi al “net cost”).



Atto di indirizzo 2007-2009 del 3/4/2007 e addendum all'anno 2010 del 22/4/2008.

-Cap. 10 – “Il finanziamento del TPL”

La regione pone a riferimento per l'adeguamento dei contributi almeno il tasso programmato di inflazione, ma è indispensabile che faccia riscontro, da parte degli EELL, l'effettiva messa a disposizione di risorse almeno pari alla media dell'ultimo triennio.



Intesa sui servizi minimi 2007-2010 del 5/5/2008

Ha progressivamente elevato le risorse complessive:
da 197 mln € nel 2007 a 224 mln € nel 2010,
con un incremento del 14%,
pari a oltre 70 mln € nel triennio 2008-10

(oltre a 13 mln € di contributi ex l.r. 1/2002 nel periodo 2007-10).



Regolamento CE n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (in vigore dal 3/12/2009)

Punto 20 delle “Considerazioni”: la scelta dell’operatore di servizio pubblico deve avvenire nell’osservanza della normativa comunitaria in tema di appalti pubblici.



Regolamento CE n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (in vigore dal 3/12/2009)

Art. 5, comma 3 – L'autorità competente aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara;

Ma, in deroga:

Art. 5, comma 2 – da parte dell'autorità facoltà di aggiudicazione diretta di contratti di servizio ad un soggetto giuridicamente distinto su cui essa eserciti un "controllo analogo" a quello che esercita sulle proprie strutture;

Inoltre:

Art. 8, comma 2 – Decorrenza della norma comunitaria dal 3/12/2019, con misure per conformarsi gradualmente all'art. 5.



Art. 61 legge n. 99/2009

Le autorità competenti all'aggiudicazione dei contratti di servizio possono avvalersi delle previsioni di cui agli artt. 5 e 8 del regolamento CE n. 1370/2007.



Art. 23 bis d.l. 25-6-08, n. 112, convertito in legge 6-8-08, n. 133, modificato ex art. 15 d.l. 25-9-09, n. 135, coordinato con legge di conversione 20-11-09, n. 166.

- **comma 2: il conferimento della gestione dei servizi avviene in via ordinaria:**
 - **a società pubbliche o private mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;**
 - **a società miste pubblico e privato, il cui socio sia individuato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, che abbiano ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;**
- **comma 3: la deroga al comma 2, sotto particolari condizioni, può avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria ("in house");**



Art. 23 bis d.l. 25-6-08, n. 112, convertito in legge 6-8-08, n. 133, modificato ex art. 15 d.l. 25-9-09, n. 135, coordinato con legge di conversione 20-11-09, n. 166.

- comma 8, lett. a): le gestioni affidate “in house” **cessano il 31/12/2011** (oppure alla scadenza prevista dal c.d.s. se entro quella data viene ceduto almeno il 40% del capitale);



Art. 23 bis d.l. 25-6-08, n. 112, convertito in legge 6-8-08, n. 133, modificato ex art. 15 d.l. 25-9-09, n. 135, coordinato con legge di conversione 20-11-09, n. 166.

- comma 8, lett. b): le gestioni affidate a società miste pubblica e privata, se la selezione del socio è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, che non abbiano avuto ad oggetto l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, **cessano il 31/12/2011;**



Art. 23 bis d.l. 25-6-08, n. 112, convertito in legge 6-8-08, n. 133, modificato ex art. 15 d.l. 25-9-09, n. 135, coordinato con legge di conversione 20-11-09, n. 166.

- comma 8, lett. c): le gestioni affidate a società miste pubblica e privata, se la selezione del socio è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, che abbiano avuto ad oggetto l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, **cessano alla scadenza prevista dal c.d.s.;**



Art. 23 bis d.l. 25-6-08, n. 112, convertito in legge 6-8-08, n. 133, modificato ex art. 15 d.l. 25-9-09, n. 135, coordinato con legge di conversione 20-11-09, n. 166.

-comma 8, lett. e): le gestioni affidate che non rientrano nei casi precedenti **cessano** entro la data del **31-12-2010**.

Domanda: i c.d.s. affidati mediante gara, ma in scadenza prima del 31/12/2010 godono del minimo di proroga comunque concesso a tutti fino al 31/12/2010?



Art. 23 bis d.l. 25-6-08, n. 112, convertito in legge 6-8-08, n. 133, modificato ex art. 15 d.l. 25-9-09, n. 135, coordinato con legge di conversione 20-11-09, n. 166.

- comma 9:
- le società controllate e controllanti che gestiscono s.p.l. con affidamento diretto **non possono** acquisire la gestione di ulteriori servizi, né direttamente, né tramite controllate, né partecipando a gare;
- il divieto **non si applica** al socio selezionato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- i soggetti affidatari diretti **possono** concorrere alla prima gara per i servizi da essa forniti.



I bacini emiliani e l'art. 15 della legge n. 166/2009

Bacino di Reggio Emilia: scadenza termini 30-6-2010;

Bacini di Bologna e Ferrara: scadenza termini 31-12-2010;
[c.d.s. Bologna scade 31/12/2009]

Bacino di Parma: scadenza termini 28-2-2011;

Bacini di Piacenza e Modena: scadenza termini 31-12-2011.



I bacini romagnoli e l'art. 15 della legge n. 166/2009

Bacino di Forlì-Cesena: scadenza termini 31-12-2009;

Bacino di Rimini: scadenza termini 31-12-2012;

Bacino di Ravenna: scadenza termini 14-4-2013.

Con l'applicazione dell'art. 14 ter della LR n. 30/98 i nuovi termini di gara per i bacini aggregati della Romagna si spostano al 31/12/2012.



Grazie per l'attenzione

Servizio Mobilità e Trasporto Locale
Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità
Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna
Tel. 051 5273855
Fax 051 5273833
fformentin@regione.emilia-romagna.it

